

Lotta all'evasione. I magistrati chiariscono i limiti di applicazione in caso di «segregazione» di parte del patrimonio

Sequestro anche per il trust familiare

IL PRINCIPIO

Decisivo il fatto che i beni restino nella disponibilità dell'indagato e che gli schemi siano istituiti con intento di frode

Angelo Busani

■ I beni immessi in un trust sono sottoponibili a sequestro preventivo per equivalente qualora si tratti di beni rimasti nella effettiva disponibilità dell'indagato.

Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 15804 del 16 aprile 2015, in una fattispecie in cui si trattava dei beni conferiti in un trust da un indagato per associazione a delinquere in relazione a reati tributari e per bancarotta fraudolenta.

Per giungere a questa decisione, la Suprema Corte opera una completa panoramica delle operazioni che possono essere compiute al fine di sfuggire alla pretesa statutale di confisca di patrimoni illecitamente accumulati, classificandole in:

a) operazioni di interposizione "fittizia", che si hanno quando un dato bene, pur essendo formalmente intestato a terzi, ricade nella sfera di disponibilità effettiva dell'indagato o del condannato: il che può avvenire sia nella fase dell'acquisto (quando il bene viene acquistato formalmente, ma fittiziamente, da un terzo) che della vendita dei beni (l'indagato/imputato vende fittiziamente il bene ad un terzo, rimanendone il reale proprietario);

b) operazioni di interposizione "reale", che si hanno allorché l'indagato/imputato trasferisce o intesta taluni beni a un altro soggetto, ma con l'accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti e gestiti nell'interesse dell'interponente e secondo le sue direttive;

c) operazioni di segregazione del patrimonio la cui finalità è quella della gestione controllata del patrimonio in esso conferito e, quindi, della loro protezione (in tale categoria rientrano sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale);

d) atti di alienazione di beni a mezzo dei quali l'indagato/imputato pone in essere atti non simulati in quanto il terzo avente causa acquista realmente il bene: è l'ipotesi che si verifica quando

l'indagato/imputato, piuttosto che subire la confisca, preferisce allenare a terzi i suoi beni, monetizzarli e, quindi, sottrarsi al provvedimento ablatorio.

A fronte di queste operazioni, se l'ordinamento giuridico, da un lato, non consente al pubblico ministero di recuperare i beni effettivamente alienati a terzi, senz'altro consente invece di porre nel nulla l'attività fraudolenta dell'indagato/imputato nelle ipotesi di interposizione reale e fittizia. Infine, con riferimento alle operazioni di segregazione del patrimonio, il pubblico ministero, per recuperare i beni segregati, deve dimostrare che è solo apparente la perdita del controllo dei beni da parte del disponente (se invece la segregazione fosse reale, i beni in questione diverrebbero insequestrabili).

A questo fine, possono divenire rilevanti, in particolare: il fatto che il trust sia stato istituito a favore di stretti familiari, il fatto che l'amministrazione dei beni del trust sia solo formalmente effettuata dal trustee e sia invece sostanzialmente compiuta dal disponente; la tempistica delle operazioni poste in essere, e cioè il fatto che esse siano a ridosso del fatto dal quale sorge la pretesa recuperatoria dello Stato. Al riguardo, la Cassazione ricorda che l'atto gratuito a favore di congiunti, tanto più se effettuato in tempi sospetti, è considerato l'elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell'atto segregativo.

In altri termini, il trust e il fondo patrimoniale sono bensì schemi assolutamente leciti, ma conseguono il loro specifico effetto segregativo solo se, nel caso concreto, non sono istituiti per essere finalizzati a intenti frodati o per aggirare o violare norme imperative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

